



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Num. 24.. del Registro	Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa (Art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 e Art. 10 del D. Lgs 118/2011).
Data 05-06-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno Cinque..... del mese di Giugno....., alle ore 20,00....., nella sala delle adunanze Consiliari del Comune,
in sessione ordinaria straordinaria, su convocazione ordinaria urgente di prosecuzione,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1. LANTIERI LAURA	X		9. SPADA PIETRO	X	
2. GUGLIELMINO MARINA	X		10. NTELI VINCENZO	X	
3. VALVO GIUSEPPE	X		11. LAMESA SEBASTIANO	X	
4. TINÈ FRANCESCO	X		12. RUSSO LUCA		X
5. VALVO ITRIA	X				
6. GIANGRAVE' PIERA	X				
7. CACCAMO AGOSTINA	X				
8. LICITRA GIULIA	X				

PRESENTI n. 11	ASSENTI n. 1
----------------	--------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza del Consiglio Comunale l'Ing. Francesco Tinè
 Vicepresidente dott.ssa Itria Valvo
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia RAPPÀ
 Il Vicesegretario Dott.ssa Maria MONEGLIA

Nomina scrutatori:

1. SPADA PIETRO	2. LAMESA SEBASTIANO
3. LANTIERI LAURA	

La seduta è pubblica segreta



UFFICIO SEGRETERIA

ESTRATTO

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa (Art. 151 del D.Lgs 118/2011).

.....

OMISSIS

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il **Presidente** prosegue con la votazione relativa all'argomento in oggetto: **Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa (Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. 118/2011).**

Esperitasi la prima votazione, per alzata e seduta, la stessa consegue il seguente risultato.

Consiglieri presenti: **n. 11**

Consiglieri assenti: **n. 1 (Russo)**

Voti favorevoli: **n. 8**

Voti contrari: **n. 3 (Lantieri, Guglielmino, Valvo Giuseppe)**

Indi il **Presidente** mette ai voti l'immediata esecutività dell'atto, stante l'urgenza di provvedere.

Consiglieri presenti: **n. 11**

Consiglieri assenti: **n. 1 (Russo)**

Voti favorevoli: **n. 8**

Voti contrari: **n. 3 (Lantieri, Guglielmino, Valvo Giuseppe)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta deliberativa;

Uditi i superiori interventi;

Visto l'esito delle superiori votazioni;

Visti il verbale dalla II Commissione consiliare riunitasi nella seduta del 23.05.2019;

Vista la relazione ed il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisore dei Conti trasmesso a questo in Ente in data 04.06.2019 con nota prot. 5893;

Viste le attestazioni ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, comma1, lettera I,L.R. 48/91;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa (Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. 118/2011).

2. Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



II SETTORE FINANZIARIO – ECONOMICO – PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e della Nota Integrativa (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 del D.Lgs. 118/2011).

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato Atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato Atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato Atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato Atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Settori (ricondotte, per quanto concerne le spese, entro i limiti di sostenibilità delle stesse) e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019 - 2021;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Dato Atto che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 92 in data 13/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 93 del 13/05/2019, ha approvato, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerata l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato e dalla Regione Siciliana, soggette a forti tagli e compensazioni;

Dato Atto pertanto che il Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Dato Atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Preso Atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dato Atto che:

- Il programma annuale e triennale delle opere pubbliche nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019 / 2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 51 del 19/03/2019; successivamente modificato ed integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 23/04/2019;
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del d.l. 112 del 25/06/2008, convert. con modificaz, in legge n. 133 del 06/08/2008), è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 49 del 18/03/2019;
- Il piano triennale 2019 / 2021 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 – 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 12 del 24/01/2019;
- Il piano triennale 2019 / 2021 del fabbisogno del personale e il piano annuale delle assunzioni 2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 64 del 03/04/2019;

Dato Atto, altresì, che i documenti sopraelencati, ai sensi della normativa vigente in materia, non risultano più allegati al bilancio di previsione in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP 2019/2021;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 26/10/2018 recante *“Quantità e qualità delle aree di cui alla L.R. 865/71 per il disposto del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 172. co. 1 lett. C. P.I.P. Anno 2019;*
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 26/10/2018 recante *“Verifica sulla quantità, qualità e prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinarsi PEEP, di cui alla L. n. 865/71 per il disposto del Decreto Legislativo N. 267/2000, art. 172 co. 1, lettera C. Anno 2019;*
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 22/11/2018 recante *“Determinazione delle tariffe del servizio Asilo Nido per l'anno 2019”;*
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 09/01/2019 recante *“Esercizio provvisorio anno 2019 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30/05/2018”;*
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 22/01/2019 recante *“Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Approvazione tariffe per l'anno 2019”;*
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 22/01/2019 recante *“Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.). Approvazione tariffe per l'anno 2019”;*
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/02/2019 recante *“Ripartizione dei proventi derivanti dalla elevazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all'anno 2019”;*

- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 80 del 19/04/2019 recante *“Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2019”*;
- Deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 19/04/2019 recante *“Art. 117 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Ricognizione e Conferma Tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per l’esercizio finanziario 2019”*;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 13/11/2018 recante *“Adeguamento contributi oneri di concessione edilizia per l’anno 2019”*;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28/03/2019 recante *“Approvazione del Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019”*;

Rilevato che per quanto concerne le tariffe idriche per l’anno 2019 rimane confermato il Piano finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2018 recante *“Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Idriche per l’anno 2018”*;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Visto altresì l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall’esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano”*;

Richiamato l’art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l’art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1

della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Visto pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte Costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Dato Atto che il bilancio di previsione finanziario 2019 / 2021 in oggetto è stato redatto nell'osservanza delle suddette disposizioni che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;

Verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

Richiamati gli artt. 24 e 25 del vigente Regolamento comunale di contabilità, rubricati, rispettivamente "Il Bilancio di Previsione" e il "Processo di Formazione del Bilancio di Previsione"

Dato Atto che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, giusto parere trasmesso via mail il 03/06/2019 ore 21.00, firmato digitalmente dal Collegio dei Revisori e assunto al Protocollo Generale dell'Ente al n. 5893 del 04/06/2019;

Tenuto Conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario:

- in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, di:

1. **Di Approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta allegato e parte integrante della presente proposta deliberativa;
2. **Di Dare Atto** che il bilancio di previsione 2019-2021, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per il triennio 2019 / 2021 le risultanze finali di competenza e di cassa (quest'ultime per il solo esercizio 2018) come riportate analiticamente nel Quadro Generale Riassuntivo 2019 - 2020 - 2021, allegato e parte integrante della presente proposta deliberativa;
3. **Di Approvare**, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021;
4. **Di Dare Atto** che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. **Di Dare Atto** che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
6. **Di Dare Atto** che:
 - Il programma annuale e triennale delle opere pubbliche nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019 / 2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 51 del 19/03/2019; successivamente modificato ed integrato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 23/04/2019;
 - Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 del d.l. 112 del 25/06/2008, convert. con modificaz. in legge n. 133 del 06/08/2008), è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 49 del 18/03/2019;
 - Il piano triennale 2019 / 2021 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 12 del 24/01/2019;
 - Il piano triennale 2019 / 2021 del fabbisogno del personale e il piano annuale delle assunzioni 2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n° 64 del 03/04/2019;

Di Dare Atto, altresì, che i documenti sopraelencati, ai sensi della normativa vigente in materia, non risultano più allegati al bilancio di previsione in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP 2019/2021;


7. **Di Prendere espressamente Atto** delle seguenti Deliberazioni della Giunta Comunale:
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 26/10/2018 recante *"Quantità e qualità delle aree di cui alla L.R. 865/71 per il disposto del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 172. co. 1 lett. C. P.I.P. Anno 2019;*
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 26/10/2018 recante *"Verifica sulla quantità, qualità e prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinarsi PEEP, di cui alla L.*

- n. 865/71 per il disposto del Decreto Legislativo N. 267/2000, art. 172 co. 1, lettera C. Anno 2019;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 22/11/2018 recante *“Determinazione delle tariffe del servizio Asilo Nido per l’anno 2019”*;
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 09/01/2019 recante *“Esercizio provvisorio anno 2019 – Conferma degli indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30/05/2018”*;
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 22/01/2019 recante *“Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Approvazione tariffe per l’anno 2019”*;
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 22/01/2019 recante *“Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.). Approvazione tariffe per l’anno 2019”*;
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/02/2019 recante *“Ripartizione dei proventi derivanti dalla elevazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all’anno 2019”*;
 - Deliberazione della Giunta Comunale nr. 80 del 19/04/2019 recante *“Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2019”*;
 - Deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 19/04/2019 recante *“Art. 117 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Ricognizione e Conferma Tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per l’esercizio finanziario 2019”*;
8. **Di Dare Atto** che il Consiglio Comunale con:
- Deliberazione n. 60 del 13/11/2018 ha approvato la proposta deliberativa recante *“Adeguamento contributi oneri di concessione edilizia per l’anno 2019”*;
 - Deliberazione n. 08 del 28/03/2019 ha proceduto all’ Approvazione del Piano Finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019;
9. **Di Dare Atto** che per quanto concerne le tariffe idriche per l’anno 2019 rimane confermato il Piano finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2018 recante *“Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Idriche per l’anno 2018”*;
10. **Di Dare Atto**, ai sensi dell’art. 193, comma 2 del TUEL che la gestione in conto competenza ed in conto residui è in equilibrio e quindi permanendo complessivamente gli equilibri di bilancio non risulta necessario adottare ulteriori provvedimenti;
11. **Di Dare Atto**, altresì, che la gestione è in linea con gli obiettivi fissati dal pareggio di bilancio per i saldi di finanza pubblica;
12. **Di Prendere Atto** del parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati come espresso dall’ Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, assunto al Protocollo Generale dell’Ente al n. 5893 del 04/06/2019;

13. **Di Dare Atto** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
14. **Di Dare Atto** che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016; l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
15. **Di Inviare** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
16. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Palazzolo Acreide, 04/06/2019




Il proponente
Dott. Giuseppe Puzzo
Responsabile del 2° Settore
"Finanziario - Economico e Personale"
del Comune di Palazzolo Acreide